

BILANCIO

Il trattamento contabile della cancellazione dei crediti

di **Luca Mambrin**

Tra gli aspetti di **maggior interesse** del **nuovo principio contabile OIC 15** che, come gli altri principi contabili recentemente pubblicati dall'OIC trova la sua applicazione già nei **bilanci chiusi al 31 dicembre 2014**, vi è sicuramente **la disciplina relativa al trattamento contabile della cancellazione dei crediti**.

Secondo le disposizioni contenute nel rinnovato documento di prassi contabile è consentita infatti la cancellazione dei crediti dal bilancio quando viene verificata **almeno una delle due condizioni**:

- **i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono;**
- **la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.**

Viene quindi **superata** l'impostazione del precedente OIC 15 che **consentiva**, a fronte di cessioni che non trasferivano sostanzialmente tutti i rischi, **sia di cancellare il credito che di mantenerlo in bilancio**; tale impostazione, che poteva **arrecare pregiudizio per la comparabilità dei bilanci** viene allineata alla disciplina fiscale così da poter consentire **un'applicazione uniforme** delle regole fiscali in materia di **deducibilità delle perdite su crediti** che **presumono la ricorrenza degli elementi certi e precisi** (richiesti dall' art. 101 comma 5 del Tuir) **per i crediti cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili nazionali**.

Viene quindi fornita **un'elencazione** delle **operazioni di smobilizzo dei crediti** distinguendo quelle fattispecie contrattuali **che comportano la cancellazione del credito** dal bilancio **da quelle invece che comportano il loro mantenimento**.

In particolare appartengono al **primo gruppo**, con cancellazione di credito le operazioni di:

- *forfaiting*;
- *datio in solutum*;
- conferimento del credito;
- vendita del credito, compreso factoring con cessione pro soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito;
- cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito.

Appartengono invece

al secondo gruppo, con mantenimento in bilancio le operazioni di:

- mandato all'incasso, compreso il mandato all'incasso conferito a società di factoring e ricevute bancarie;
- cambiali girate all'incasso;
- pegno di crediti;
- cessione a scopo di garanzia;
- sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito;
- cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

Quindi,

nel caso di cancellazione del credito dal bilancio derivante da un'operazione di cessione che **comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi**, la **differenza** tra il corrispettivo ed il valore nominale del credito iscritto nell'attivo al netto del fondo svalutazione crediti **va contabilizzata a conto economico alla voce B.14** tra gli oneri diversi di gestione come **perdita da cessione**, a meno che non si possano identificare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria.

Nel caso invece di trasferimento del credito che

non comporta la sua cancellazione a causa del mantenimento dei rischi in capo alla società cedente il principio contabile precisa che il credito che rimane iscritto in bilancio deve essere assoggettato alle **regole di valutazione** previste dallo stesso principio contabile.

Si veda il seguente esempio.

La società Gamma srl ha iscritto in bilancio al 31/12/2014 un credito **al valore presumibile di realizzo** di € 2.800 vantano nei confronti della società Alfa srl del valore nominale di € 3.000 e scadenza 31/12/2015, e non produttivo di interessi. Tale credito **viene ceduto** alla società Beta srl **con clausola pro solvendo** in data 1/1/2015 al valore di € 2.650, che rappresenta **il valore attuale del credito ceduto**. Si precisa che il contratto di cessione prevede che nel caso in cui il credito venisse incassato per un valore superiore a quello di cessione il cessionario

non sarà tenuto a versare la differenza al cedente.

Prescindendo dalla rilevazione dell'iva, il credito sarà iscritto inizialmente **al valore nominale** e successivamente **rettificato sulla base del valore presumibile di realizzo**:

d credito vs alfa	a ricavi di vendita prodotti	3.000
d svalutazione crediti	a fondo svalutazione crediti	200

Al 1/1/2015 dovrà essere rilevata **la cessione del credito** e, a fronte della liquidità ottenuta verrà iscritto un **debito di pari importo** (senza quindi procedere alla cancellazione del credito dal bilancio):

d banca	a debito vs Beta	2.650
---------	------------------	-------

La differenza tra il valore di cessione e il valore di iscrizione in bilancio al momento della cessione (€ 150) è rilevata come **interesse passivo nel corso dell'esercizio 2015**:

d interessi passivi	a debito vs Beta	150
---------------------	------------------	-----

Al 31/12/2015 alla data di incasso del credito verrà **rilevata la cancellazione del credito dal bilancio** in contropartita al debito sorto al momento della cessione aumentato degli interessi passivi maturati:

d diversi	a credito vs alfa	3.000
debito vs Beta		2.800
fondo svalutazione crediti		200

Nel caso in cui il credito incassato dal cessionario Beta sia di importo **superiore al valore di presunto realizzo** iscritto nel bilancio della società cedente (Gamma) **non sarà rilevato alcun componente positivo di reddito**; mentre nel caso in cui il credito venga incassato da Beta per un importo inferiore, ad esempio € 2.500, allora Gamma (società cedente) dovrà rilevare **una perdita su crediti** e rifondere al cessionario Beta l'importo del mancato incasso:

d diversi	a credito vs Alfa	3.000
debito vs Beta		2.500
fondo svalutazione crediti		200

perdita su crediti 300

d debito vs beta a banca 300